

Cassazione Penale, Sez. IV, 10 ottobre 2024 - 6 novembre 2024, n. 40689¹.

INFORTUNIO MORTALE DEL LAVORATORE E RESPONSABILITÀ PENALE DEL COMMITTENTE IN UNA RECENTE SENTENZA DELLA CORTE DI LEGITTIMITÀ

Elio Lo Monte*

SOMMARIO: 1.- Il fatto; 2.- La soluzione adottata dalla Corte suprema; 3.- Doveri di scelta del committente e responsabilità penale.

1.- Il fatto

La Corte d'Appello di Torino ha confermato (21 dicembre 2023) la pronuncia del Tribunale di Vercelli del 29 marzo 2022, che aveva condannato A.A. per il reato di cui agli artt. 113, 40, 41, 589 co. 1 e 2 c.p. perché, in qualità di committente dei lavori di abbattimento di alberi di alto fusto siti nel terreno di sua proprietà, in cooperazione colposa con l'appaltatore B.B. cagionava per colpa la morte di C.C., deceduto per shock traumatico ed emorragico conseguente alla caduta di un tronco che lo aveva colpito alla schiena. Alla committente era stata addebitata una colpa generica e un profilo di colpa specifica per aver omesso di valutare, pur avendone l'obbligo, (ai sensi dell'art. 90, co. 9, lett. a), d.lgs. n. 81/2008,) l'idoneità tecnico professionale dell'impresa affidataria.

Secondo i giudici di merito l'istruttoria dibattimentale aveva consentito di accertare che:

- 1) l'albero che aveva investito e provocato la morte dell'C.C. si trovava nella proprietà dell'imputata;
- 2) era intervenuto, nell'estate del 2018, un accordo tra l'imputata e B.B., in base al quale quest'ultimo avrebbe dovuto provvedere al taglio degli alberi insistenti nella proprietà della A.A., cui era stato intimato dal Comune di tagliare alberi e rami pericolanti;
- 3) era dunque intercorso tra i due un contratto di appalto avente ad oggetto, appunto, il taglio delle piante ad alto fusto.

Così ricostruiti i fatti, la Corte territoriale, nel respingere i motivi di gravame, concordava con la tesi del primo giudice, che aveva attribuito all'imputata la qualità di committente, con la conseguente affermazione di responsabilità in ordine all'infortunio occorso alla vittima, stante l'omesso controllo delle qualità tecniche dell'impresa prescelta per la regolare esecuzione del lavoro commissionato.

La decisione della Corte territoriale è stata censurata per i seguenti motivi:

- a) erronea applicazione della legge penale in quanto è stato ritenuto sussistente il contratto di appalto e, conseguentemente, attribuito all'imputata la responsabilità dell'evento. In particolare, con l'atto di appello la difesa aveva contestato che tra l'imputata e lo B.B. fosse stato stipulato un contratto di appalto, non essendo stato in alcun modo dimostrato che A.A. avesse incaricato B.B. per l'abbattimento di alberi insistenti sulla sua proprietà. Si era invece trattato di un atto di mera cortesia, ossia della autorizzazione al vicino di casa (B.B.), di accedere alla proprietà per approvvigionarsi di legname. L'istruttoria dibattimentale aveva comprovato che l'asserito rapporto

* Professore Ordinario di Diritto penale presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) dell'Università degli Studi di Salerno.

¹ La sentenza può leggersi per esteso su <https://olympus.uniurb.it>.

contrattuale era del tutto avulso dagli accadimenti. I passaggi fondamentali delle sentenze di condanna si basano sulla deposizione della madre dello B.B., che non conteneva elementi univoci; sulla circostanza che il Comune avesse ordinato l'abbattimento degli alberi nonostante, in modo contraddittorio, i giudici di merito avessero riconosciuto che l'abbattimento non era avvenuto in esecuzione delle ordinanze comunali; sul possesso, da parte di B.B., delle chiavi di accesso al fondo; sul fatto che, di sua autonoma iniziativa, B.B. avesse chiesto al Sindaco l'autorizzazione a chiudere la strada di accesso per eseguire il taglio degli alberi;

b) la sentenza impugnata non aveva motivato in ordine alla circostanza che, al momento dei fatti, la ricorrente era assente, poiché residente altrove, ed era inconsapevole della autonoma iniziativa del vicino di casa; che era emerso come B.B. non aveva mai compiuto lavori presso terzi; che egli era stato semplicemente autorizzato a titolo di mera cortesia ad approvvigionarsi di legna per uso personale; che non era stato pattuito alcun corrispettivo né era stata data indicazione circa il quantitativo e l'ubicazione degli alberi da abbattere; che per l'esecuzione della ordinanza comunale di abbattimento degli alberi, nel 2016, era stata incaricata una ditta specializzata. Non a caso gli ispettori SPRESAL avevano escluso che ricorressero i presupposti di un contratto di appalto o prestazione d'opera: si trattava, infatti, di una mera autorizzazione al proprio vicino di casa di rifornirsi di legname, senza alcun corrispettivo. La Corte territoriale non aveva preso alcuna posizione in ordine a tali punti, emersi dall'istruttoria ed evidenziati nei motivi di gravame rendendo una pronuncia assertiva e manifestamente illogica.

2.- La soluzione adottata dalla Corte suprema

I giudici di legittimità hanno ritenuto prive di pregio le doglianze della difesa ed hanno dichiarato il ricorso manifestamente infondato; invero:

a) in primo luogo, viene affermato che l'accordo intercorso tra le parti configura un contratto di prestazione d'opera, dietro corrispettivo in natura. Tale conclusione è stata supportata dalla valorizzazione dell'abbattimento degli alberi secchi, a fronte del corrispettivo in natura pattuito; secondo la Corte non può avere valore escludente detta circostanza il fatto che, in precedenza, il lavoro di taglio dei tronchi d'albero «fosse stato eseguito da una impresa (impresa (Omissis)): in proposito, i giudici di merito riportano le dichiarazioni della stessa imputata (pag. 15 della sentenza di primo grado) secondo cui, per abbattere gli alberi come ordinato dal Comune, era stato affidato il compito alla impresa (Omissis) e poi a B.B.»;

b) successivamente, il supremo Collegio, richiamando pregressa giurisprudenza, ribadisce che il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente, dal quale non può tuttavia esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori. Discende da ciò che, ai fini della configurazione della responsabilità del committente occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché all'agevole ed immediata

percepibilità da parte del committente delle situazioni di pericolo². In particolare, è stato ripetutamente affermato in giurisprudenza che sussiste un preciso obbligo di diligenza, previsto anche dalla normativa antinfortunistica, in ordine all'esercizio dei criteri di scelta della impresa esecutrice, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo³, anche in considerazione, appunto, della natura dei lavori affidati all'impresa prescelta⁴. Il committente è infatti tenuto alla verifica della concreta capacità della impresa prescelta ad eseguire la tipologia delle lavorazioni appaltate, specie nella ipotesi di attività intrinsecamente pericolose;

c) infine, viene affermato che in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente privato non professionale che affidi in appalto lavori di manutenzione domestica, pur non essendo tenuto a conoscere, alla pari di quello professionale, le singole disposizioni tecniche previste dalla normativa prevenzionale, ha comunque l'onere di scegliere adeguatamente l'impresa, verificando che essa sia regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A., che sia dotata del documento di valutazione dei rischi e che non sia destinataria di provvedimenti di sospensione o interdittivi ai sensi dell'art. 14, d.l.gs. n. 81/2008, altrimenti assumendo su di sé tutti gli obblighi in materia di sicurezza⁵.

3.- Doveri di scelta del committente e responsabilità penale

Sotto quest'ultimo profilo la decisione della Corte va apprezzata perché la verifica di iscrizione di una data impresa alla C.C.I.A.A. solleva il committente da responsabilità per omessa valutazione dei requisiti tecnici posseduti dalla ditta chiamata a svolgere determinati lavori. Sussisterebbe, ad esempio, *culpa in eligendo* qualora il committente si sia rivolto, come nel caso di specie, a soggetti non iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

In altri termini: le disposizioni in tema di 'compiti e funzioni' (art. 2) o di 'registro delle imprese' (art. 8) della l. n. 580/1993 garantiscono la sussistenza dei requisiti essenziali a svolgere una determinata attività. Il comma 6 dell'art. 8 della medesima legge stabilisce che la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio *sono realizzati in modo da assicurare completezza ed organicità, pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione* attraverso un unico sistema informativo nazionale, garantendo la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale. L'art. 2188 c.c. (esplicitamente richiamato dall'art. 8 co. 3) prevede, attraverso specifiche norme, i soggetti che devono essere iscritti nelle diverse sezioni del registro.

La verifica dell'iscrizione alla C.C.I.A.A. solleva, a nostro avviso, il committente da ogni altro apprezzamento essendo, quest'ultimo, svolto dai presidi richiesti per l'iscrizione stessa.

Nel caso di specie, invece, – secondo i giudici di legittimità – le pronunce di merito hanno sottolineato che la ricorrente ha affidato il delicato compito di abbattimento di alberi ad alto fusto ad un privato totalmente sprovvisto di una idonea organizzazione e non in grado di operare con gli indispensabili presidi di sicurezza, come dimostrato dalla dinamica del sinistro, la cui ricostruzione costituisce cosa giudicata. «Il rischio, dunque, come correttamente evidenziato nella impugnata

² Cass. pen., Sez. IV, 15 luglio 2015, n. 44131, Rv. 264974; Cass. pen., Sez. IV, 23 gennaio 2014 n. 6784, Rv.259286)

³ Cass. pen., Sez. IV, 18 dicembre 2019, n. 5946, Rv. 278435 – 01.

⁴ Cass. pen., Sez. III, 26 aprile 2016, n. 35185, Rv. 267744 – 01.

⁵ Cass. pen., Sez. IV, 21 aprile 2021, n. 26335, Rv. 281497 - 02.

sentenza, così come in quella del primo giudice, era non solo prevedibile in astratto ma anche in concreto».

La decisione si pone in linea con altre recenti pronunce; invero, in materia di responsabilità colposa il committente di lavori dati in appalto (impresa appaltante rispetto all'appaltatore, o appaltatore rispetto ai subappaltatori) deve adeguare la sua condotta a fondamentali regole di diligenza e prudenza nello scegliere il soggetto al quale affidare l'incarico, accertandosi che tale soggetto sia non soltanto munito dei titoli di idoneità prescritti dalla legge, ma anche della capacità tecnica e professionale, proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa⁶.

Si ribadisce: il committente che si rivolge ad una ditta privata non iscritta alla C.C.I.A. si fa carico dell'obbligo di valutare le 'qualità' dell'impresa nello svolgimento dei compiti, rispondendo penalmente degli eventuali eventi negativi; viceversa l'iscrizione della responsabilità penale per aver scelto un soggetto iscritto nel registro delle imprese richiede – almeno – la dimostrazione che il committente possedeva le capacità tecniche per stabilire se la ditta prescelta avesse oppure meno le 'giuste' caratteristiche necessarie all'espletamento delle mansioni; tutto ciò al fine di evitare forme di responsabilità oggettiva o di posizione.

⁶ Cass. pen., Sez. IV, 10 settembre 2021, n. 33595, in <https://www.giurisprudenzapenale.com>.